REGOLAMENTO DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO 20... - 20...

Art. 1 - Titoli

Il presente prestito obbligazionario di euro ..... (.....) è costituito da numero ..... (.....) obbligazioni del valore nominale di euro ..... (.....) l'una.

Ciascuna obbligazione è rappresentata da un certificato che è al portatore. A richiesta e contro rimborso delle spese, i certificati al portatore potranno essere trasformati in nominativi e viceversa, ma le cedole saranno sempre pagabili al portatore. Le cedole di ogni certificato sono numerate progressivamente dal numero uno al numero .....

Art. 2 - Durata

La durata del prestito è di ..... anni a partire dal 1° gennaio 20... e sarà quindi interamente rimborsato entro il ..... 20...

Il prestito dovrà essere sottoscritto e versato, anche in modo frazionato, entro ..... mesi dall'iscrizione della delibera nel registro delle imprese.

Art. 3 - Interessi

Anche ai fini dell'applicazione della ritenuta fiscale del 12,5%, a titolo di acconto o d'imposta a seconda dei soggetti percipienti, prevista dall'art. 26, co. 1, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, le obbligazioni fruttano un interesse annuo pari al tasso ufficiale di sconto, vigente al momento di emissione del prestito (attualmente il 2,75%), aumentato di due terzi.

L'interesse della prima cedola si calcola dalla data di versamento al 31 dicembre 20...

Gli interessi sono pagabili, senza deduzione di spese ma con detrazione della ritenuta fiscale fissata per legge a carico degli obbligazionisti, in rate posticipate scadenti il 31 dicembre di ogni anno; la prima cedola è pagabile il 31 dicembre 20... e l'ultima il 31 dicembre 20..., salvo quanto previsto al successivo art. 5.

Art. 4 - Rimborso del prestito

Tutte le obbligazioni sono rimborsabili alla pari, senza alcuna detrazione per spese e in unica soluzione il 31 dicembre 20... (.....).

Art. 5 - Rimborsi anticipati

La società, con delibera dell'assemblea ordinaria, ha la facoltà di provvedere al rimborso anticipato, in tutto o in parte, del prestito obbligazionario, con preavviso di almeno tre mesi da effettuarsi a norma del successivo art. 8, co. 2.

L'assemblea degli obbligazionisti di cui all'art. 2415 cod. civ. può deliberare la rinuncia al preavviso di tre mesi con il voto favorevole di almeno il cinquantacinque per cento degli aventi diritto al voto.

Il rimborso avverrà alla pari senza alcuna deduzione di spese.

Le obbligazioni cessano di essere fruttifere dalla data stabilita per il rimborso. Pertanto i relativi titoli, presentati per il rimborso, devono essere muniti di tutte le cedole aventi scadenza posteriore al giorno in cui i titoli medesimi sono divenuti rimborsabili; l'ammontare delle cedole mancanti viene trattenuto dal capitale da rimborsare.

Art. 6 - Luogo di pagamento

Tutti i pagamenti sono effettuati presso la sede della società o anche, su designazione dell'organo amministrativo, presso istituti di credito comunicati agli obbligazionisti.

Art. 7 - Termini di prescrizione e di decadenza

I diritti degli obbligazionisti si prescrivono, per quanto concerne gli interessi, decorsi cinque anni dalla data di scadenza delle cedole, e, per quanto concerne il capitale, decorsi dieci anni dalla data in cui l'obbligazione è divenuta rimborsabile.

Art. 8 - Varie

La società si assume l'impegno di non addebitare agli obbligazionisti imposte e tasse, anche future, salvo quelle che per legge devono gravare solo sui portatori di obbligazioni.
Le comunicazioni della società agli obbligazionisti devono essere effettuate mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, salvo che la società non disponga della dichiarazione scritta di presa visione della comunicazione da parte di tutti i possessori di obbligazioni.
Il possesso delle obbligazioni comporta la piena accettazione di tutte le condizioni fissate nel presente regolamento.
Qualsiasi contestazione fra gli obbligazionisti e la società è decisa dall'autorità giudiziaria del luogo ove ha sede la società.